

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 1596

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CASATI, CITTERIO, MAROLI

*Presentata il 9 aprile 1980*

**Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n° 1426**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 1° dicembre 1956, n° 1426, che regola i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, è largamente e vistosamente superata dalla vigente realtà remunerativa di ogni livello del mondo del lavoro

I compensi previsti da tale legge sono assolutamente inadeguati

Nelle passate legislature sono stati presentati disegni di legge e proposte di legge di iniziativa parlamentare. Commissioni costituite da rappresentanti di categorie professionali e da autorevoli esperti del Ministero di grazia e giustizia hanno esaminato ed indicato ragionevoli aggiornamenti, ma il risultato finale non è stato ancora raggiunto

Questa situazione ingiusta è diventata insostenibile per evidenti motivi di equità

La collaborazione del perito consulente del giudice è indispensabile e determinante sui problemi tecnico-scientifici interferenti o essenziali per giudizi obiettivi e

pertinenti, per cui con la presente proposta di legge si intende dare un contributo per una decisione ragionevole

I proponenti di questa proposta di legge, dopo attente analisi del problema, hanno individuato una soluzione che garantisca la esigenza di evitare aggravii finanziari allo Stato e la necessità di riconoscere il giusto compenso ai collaboratori della giustizia

Il distinguere nettamente, tra le operazioni da eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria, i campi di prestazioni in materia penale e in materia civile, consente di temperare le opposte esigenze e necessita tra Stato e consulenti del giudice

L'onere delle prestazioni in materia civile e a causa delle parti in causa, e pertanto l'adeguamento del compenso del consulente del giudice, con il compenso che già spetta al consulente di parte, mediante l'applicazione della tariffa professionale in vigore, per le categorie di appartenenza del perito consulente, riconduce su un piano di pari dignità la prestazione, e ad

un livello di equità il compenso spettante ad entrambi.

I compensi per le prestazioni in materia penale, nella presente proposta di legge, restano ancorati alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, ed all'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 836, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, anche se si riconosce la paradossale inadeguatezza ai tempi ed alla realtà economica attuale.

L'articolo unico della presente proposta di legge intende pertanto proporre « giustizia remunerativa » ai consulenti del giudice per le prestazioni professionali in materia civile.

I periti consulenti delle categorie interessate vedranno così riconosciuto, in materia civile, il diritto « di avere l'equivalente di quello che si dà ».

Onorevoli deputati, per questi motivi, chiediamo un giudizio positivo sulla presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Gli onorari, le vacanze e le spese dei periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria sono liquidati, in materia civile, in base alle tariffe in vigore per le rispettive categorie professionali e sono regolati, in materia penale, dalle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, e 6 della presente legge e di cui allo articolo 4 della legge 13 luglio 1965, numero 836, fatti salvi i benefici previsti per il gratuito patrocinio e per le cause di lavoro ».